



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATE in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

CONSIDERATO che la società Enel Produzione SpA (di seguito Enel) è proprietaria di un impianto termoelettrico ubicato in località Pian dei Gangani nel Comune di Montalto di Castro (VT),



costituita da n. 4 gruppi termoelettrici da 660 MW alimentati a OCD e/o gas naturale e da n. 8 turbogas a ciclo aperto alimentati a gas naturale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ha autorizzato (note n. 5299 del 12.03.2015 e n. 3125 dell'8.02.2016) la messa fuori servizio definitiva dei n. 4 gruppi convenzionali da 660MW; attualmente presso la centrale restano ancora autorizzate le n. 8 unità turbogas;

PREMESSO che con nota n. Enel-PRO-13/04/2016-0012856 (prot. MiSE n. 0011118 del 20.04.2016) l'Enel ha presentato al MiSE istanza ex lege n.55/2002 di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Montalto di Castro (VT) mediante demolizione dei componenti situati nel retro caldaia ed eventualmente delle caldaie delle unità 3 e 4;

CONSIDERATO inoltre che con nota n. Enel-PRO-13/07/2016-0024010, (acquisita al prot. MiSE il 19.07.2016, n. 19763), l'Enel ha provveduto a perfezionare l'istanza con il pagamento degli oneri istruttori;

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla demolizione di alcuni componenti delle unità nn. 3 e 4 della centrale di Montalto di Castro (già messe definitivamente fuori servizio): sono previste demolizioni dei componenti situati nel retro caldaia (impianti di denitrificazione, precipitatori elettrostatici, condotti fumo esclusa la ciminiera) di entrambe le unità 3 e 4 mentre la demolizione delle caldaie è condizionata all'esito del concorso di idee lanciato per la riqualificazione/conversione del sito;

CONSIDERATO che con la menzionata nota Enel-PRO-13/04/2016-0012856 l'Enel ha trasmesso al MATTM la relazione tecnica per le opportune valutazioni sugli aspetti ambientali degli interventi da effettuare;

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione dell'istanza, il MiSE con nota n. 21874 del 5.08.2016 ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti alla legge e fissando cautelativamente la data di una prima eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona per il 14 novembre 2016;

CONSIDERATO che, relativamente ai termini cronologici entro cui inviare i pareri la normativa fa comunque salvi gli eventuali procedimenti (come la VIA, l'AIA, etc) per i quali la mancata o incompleta comunicazione nei termini prescritti non può equivalere, ai sensi delle disposizioni comunitarie, ad assenso senza condizioni e i procedimenti per i quali rimane impregiudicata la disciplina statale specifica (art. 14 e 14bis, c.4);

CONSIDERATO che con la citata nota n. 21874 del 5.08.2016 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a rappresentare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e a comunicare l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota n. 21874 del 5.08.2016, il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza, tenuto conto della tipologia dei pareri acquisiti e in particolare della mancata conclusione dell'istruttoria ambientale, con nota n. 29190 del 25.10.2016 il MiSE ha rinviato a data da stabilire la riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per il 14 novembre 2016, (fissata solo cautelativamente nella nota di avvio del procedimento in relazione al



sorgere di eventuali complessità e dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28442 del 23.11.2016 il Ministero dell'Ambiente-Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato che le attività relative alla proposta di modifica non comportano l'attivazione di un procedimento ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto di alcune indicazioni;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le seguenti comunicazioni:

- nota prot. n. 5008 del 12.09.2016 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale ha comunicato il nulla osta di competenza;
- nota prot. n. 70342 del 31.10.2016 con cui la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico-Div II ha comunicato il nulla osta di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota prot. n. 16546 del 02.11.2016 con cui la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio-Servizio V del MIBACT ha preso atto di quanto comunicato con la sopra citata nota prot. n. 5008 del 12.09.2016 dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 112631-P del 02.11.2016 con cui l'ENAC-Direzione operazioni centro ha fornito all'Enel le indicazioni alle quali attenersi per il rilascio del proprio nullaosta e la successiva e-mail pec del 23.12.2016 con cui l'Enel ha trasmesso l'asseverazione, redatta da tecnico abilitato, attestante l'esclusione dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'art.709 del Codice della Navigazione;
- nota prot. n. 28810 del 11.11.201 con cui il Comune di Montalto di Castro ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 85589 del 16.11.2016 con cui l'Arpa Lazio ha comunicato che, in riferimento al procedimento in questione, la normativa vigente in materia di AIA non attribuisce alcun adempimento in capo alla Agenzia medesima;

VISTA la nota n. 882 del 16.01.2017 con cui il MiSE ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Lazio l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Lazio n. 147 del 6.04.2017 (trasmessa con e-mail pec del 10.04.2017) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, "fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito";

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dall'Enel è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento,



in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 02.05.2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Lazio;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

L'Enel produzione Spa, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale 05617841001 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica mediante demolizioni dell'attuale configurazione della centrale termoelettrica di Montalto di Castro (VT), in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. Enel-PRO-13/04/2016-0012856) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento sinteticamente riportate in allegato.

Art. 2

A partire dalla data del presente provvedimento i lavori di realizzazione degli interventi autorizzati dovranno concludersi:

- entro 13 mesi per le demolizioni dei componenti situati nel retro caldaia delle unità nn. 3 e 4.

Tenuto conto che la demolizione delle caldaie è condizionata all'esito del concorso di idee lanciato per la riqualificazione/conversione del sito, l'Enel Produzione Spa deve inviare comunicazione dell'intenzione di procedere o meno agli ulteriori interventi entro i 13 mesi previsti per la demolizione dei componenti situati nel retro caldaia.

Le demolizioni (opzionali) delle caldaie dovranno pertanto avviarsi al massimo entro 13 mesi dalla data del presente provvedimento ed essere concluse nel termine di 7 mesi.

L'Enel Produzione Spa deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Montalto di Castro, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni medesime.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, l'Enel Produzione Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

L'Enel Produzione Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.



Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A partire dall'inizio lavori e sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, l'Enel Produzione Spa, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute, alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Montalto di Castro e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **09.05.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/03/2017)

- Prescrizioni contenute nel parere MATTM n. 28442 del 23.11.2016 citato nelle premesse:

[...] E' fatta salva l'osservanza di tutte le norme ed i relativi accertamenti in materia ambientale, ad esempio in materia di gestione dei rifiuti o rumore, di competenza della Regione Lazio e/o dell'Arpa Lazio.

Infine si chiede di essere relazionati in merito alla conclusione dei lavori ed al recupero delle aree interessate dai lavori di demolizione.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 70342 del 31.10.2016 citato nelle premesse:

[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio della modifica in oggetto, alle seguenti condizioni:

- Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
- Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lazio, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:

1. La società Enel produzione è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Enel produzione è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle operazioni autorizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.